



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI VERCELLI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRIMALDI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIGOLONE	CLAUDIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAVALLARI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 257/11
spedito il 23/09/2011

avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12120110004588802 IVA + IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

difeso da:
NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 257/11

UDIENZA DEL

04/06/2012 ore 14:00

SENTENZA

N°

34/01/12

PRONUNCIATA IL:

04/06/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/10/2012

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI
Sezione 1[^]

CONCLUSIONE DELLE PARTI

La parte ricorrente chiede, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e conseguentemente rimettere in termini per continuare la rateazione e condannare controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, con compensazione delle spese di lite.

Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo, il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Con l'assistenza del segretario sig.ra Marisa GILONE

Letti gli atti ed esaminata la documentazione

Udito il relatore Sig. Rigolone Claudio

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società istante, a seguito del ricevimento in data 16.6.2009 della comunicazione n. 34983820712 per omesso versamento IVA e IRAP anno 2006 ha provveduto a calcolare la rateazione delle somme dovute.

Per un mero errore materiale la quarta rata, in scadenza il 30.4.2010, è stata versata il giorno 12.5.2010 mentre le rate successive sono state pagate entro il termine di scadenza.

A seguito del tardivo pagamento è pervenuta la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate annulla la rateazione chiedendo il pagamento in unica soluzione del residuo importo maggiorato delle sanzioni del 30%.

La società, considerando l'errore in questione scusabile, ha provveduto a presentare istanza di sgravio ma l'ufficio ha sgravato solo la quota relativa alle rate pagate.

La società ricorrente, poiché eccepisce trattarsi di errore fatto in buona fede, atteso che le rate successive risultano regolarmente pagate nei termini, chiede – in applicazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, della C.M. 65/2001 e delle conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6905 del 25.3.2011 – di considerare il ritardo come mero errore scusabile annullando il ruolo e rimettendo in termini la ricorrente.

L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso non essendo, nella fattispecie trattata, in presenza di "errore scusabile" con compensazione delle spese.

OSSERVA IL COLLEGIO

A parere del Collegio la controversia in esame trova la sua soluzione nell'art. 10 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 che ha modificato l'art. 3 bis del D. lgs. n. 462/97 che disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI
Sezione 1[^]

In particolare, è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva pur non comportando la decadenza dalla ratcazione determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione ex art. 13 D. Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali.

Pertanto, l'istanza prodotta in ricorso deve trovare parziale accoglimento in merito alla riammissione in termini con integrale compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, visto l'art. 10 D.L. 201/2011 convertita con Legge 214/2011, dispone la riammissione in termini del ricorrente previa pagamento della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/97 e degli interessi legali. Spese compensate.

Così deciso in Vercelli il 4 giugno 2012

IL GIUDICE ESTENSORE

Claudio RIGOLONE



IL PRESIDENTE

Dott. Luigi GRIMALDI

